

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

R.D. 318 del 1942 CAPO II - Disposizioni transitorie

Art. 187

Le disposizioni degli articoli [1888](#), secondo comma e terzo comma, [1889](#), [1902](#), [1903](#), secondo comma, [1930](#) e [1931](#) del codice si applicano anche ai contratti in corso.

Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli [1897](#), [1898](#) e [1926](#), quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'articolo [1899](#), se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'articolo [1901](#) relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli [1914](#), secondo comma, e [1915](#), secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.